

UFFICIO PENSIONI

Oggetto: Riforma del sistema pensionistico - Legge 23 agosto 2004 n. 243

Si comunica che la legge n. 243 del 23 agosto 2004 (riforma del sistema pensionistico) ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2008, *salvo eventuali variazioni attualmente allo studio del Governo*, nuovi requisiti contributivi ed anagrafici per l'accesso al pensionamento.

Pertanto, si ritiene utile dare le prime indicazioni sulle più importanti novità introdotte dalla disposizione normativa in esame aventi riflessi pensionistici.

Sistema retributivo o misto¹

Pensione di vecchiaia:

anche dopo il 2007 restano confermati i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa vigente; in particolare, si matura il diritto a tale trattamento pensionistico con:

- 65 anni di età per gli uomini;
- e almeno 60 per le donne

congiuntamente

- a 20 anni di anzianità contributiva
- o 15 anni di contributi se in attività lavorativa alla data del 31 dicembre 1992.

Pensione di anzianità art. 1, commi 6 lettera a), 7, 8, 9 e 18

fino al 31 dicembre 2007 restano confermati i requisiti anagrafici e contributivi prescritti dalla normativa vigente prima della legge n. 243/2004:

- 57 anni di età

congiuntamente

- a 35 anni di anzianità contributiva;

oppure, a prescindere dall'età anagrafica:

- 39 anni di anzianità contributiva

¹ Tre sono i metodi di calcolo previsti per definire l'importo del trattamento pensionistico

- 1) **sistema retributivo** per i soggetti che alla data del 31.12.95 possono vantare un'anzianità contributiva di almeno 18 anni
- 2) **sistema contributivo** per i soggetti che hanno iniziato l'attività lavorativa a partire dal 1° gennaio 1996
- 3) **sistema misto** per i soggetti che alla data del 31.12.95 possono vantare un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni

a decorrere dal 1° gennaio 2008, invece, il diritto alla pensione di anzianità si matura a condizione che il lavoratore sia in possesso di:

- 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica

oppure

- 35 anni di anzianità contributiva;

congiuntamente

- a 60 anni di età nel biennio 2008-2009;
- a 61 anni di età dal 2010 al 2013;
- a 62 anni di età dal 2014.

inoltre

- **le lavoratrici dipendenti** possono, in alternativa, accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 anni di età a condizione che optino per una liquidazione del relativo trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Sistema contributivo

Pensione di vecchiaia art. 1, comma 6, lettera b

fino al 31 dicembre 2007 restano confermati i requisiti prescritti dalla normativa vigente prima della legge n. 243/2004:

- risoluzione del rapporto di lavoro;

congiuntamente a

- 5 anni di contribuzione effettiva

e

- almeno 57 anni di età, a condizione che l'importo della pensione da liquidare non risulti inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale erogato dall'INPS corrispondente per il 2007 ad € 5.061,68 annui;
- al compimento del 65° anno di età, indipendentemente dall'importo di pensione da liquidare

oppure

- al conseguimento, indipendentemente dall'età anagrafica, di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

a decorrere dal 1° gennaio 2008, invece la prestazione si consegue con

- 5 anni di contribuzione effettiva

congiuntamente a

- 60 anni di età per le donne;
- 65 anni di età per gli uomini.

la prestazione può essere conseguita anche con:

- 40 anni di contribuzione, a prescindere dall'età

oppure

- almeno 35 anni di contribuzione

congiuntamente

- a 60 anni di età per il biennio 2008/2009;
- a 61 anni di età dal 2010 al 2013;
- a 62 anni di età dal 2014.

Decorrenza del trattamento pensionistico art. 1, comma 6, lettera c) e 10, lettera d)

Fino al 31 dicembre 2007 per i trattamenti pensionistici di anzianità sono previste 4 finestre di accesso alla pensione in funzione dell'età e della data in cui si matura l'anzianità contributiva richiesta:

- dal 1° luglio di ciascun anno, per chi matura 35 anni di contribuzione entro il 31 marzo e compie il 57° anno di età entro il 30 giugno dello stesso anno;
- dal 1° ottobre di ciascun anno, per chi matura 35 anni di contribuzione entro il 30 giugno e compie il 57° anno di età entro il 30 settembre dello stesso anno;
- dal 1° gennaio dell'anno successivo, per chi matura il diritto entro il 30 settembre;
- dal 1° aprile dell'anno successivo, per chi matura il diritto entro il 31 dicembre.

Per coloro i quali maturano 40 anni di contribuzione, l'accesso al pensionamento è immediato.

a decorrere dal 1 gennaio 2008, le finestre di accesso alla pensione di anzianità sono due così fissate:

| Data entro la quale si maturano i requisiti | Requisiti richiesti | Decorrenza della pensione |
|--|---|----------------------------------|
| entro il 30.06.2008 31.12.2008 | requisiti: 35 anni di contribuzione unitamente a 60 anni di età oppure 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età <u>57 anni di età</u> per le donne che optano per il sistema contributivo | 01.01.2009 01.07.2009 |
| entro il 30.06.2009 31.12.2009 | requisiti: 35 anni di contribuzione unitamente a 60 anni di età oppure 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età <u>57 anni di età</u> per le donne che optano per il sistema contributivo | 01.01.2010 01.07.2010 |
| entro il 30.06.2010/13 | requisiti: 35 anni di contribuzione unitamente a 61 anni di età oppure 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età <u>57 anni di età</u> per le donne che optano per il sistema contributivo | 01.01.2011/14 |
| entro il 31.12.2010/13 | requisiti: 35 anni di contribuzione unitamente a 61 anni di età oppure 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età <u>57 anni di età</u> per le donne che optano per il sistema contributivo | 01.07.2011/14 |

Le medesime decorrenze sono estese anche ai trattamenti pensionistici liquidati con un sistema di calcolo contributivo qualora vi si acceda con limiti di età inferiori a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

È utile precisare che

I lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 243/2004:

- **possono esercitare il diritto alla prestazione pensionistica secondo la preesistente normativa;**
- **“i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell’ammontare della prestazione pensionistica, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della legge in esame.”**

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Pensioni, tel. 081/2537824 – 081/2537613 – 0812537656; indirizzo e-mail pensioni@unina.it

Con preghiera di diffusione a tutto il personale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Maria Luigia LIGUORI

ADV